



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

**SEGRETERIA PROVINCIALE
FLP SCUOLA FOGGIA**

Via Nicola delli Carri, 15 -FOGGIA
www.flpscuolafooggia.it– TEL.0881204801
email: info@flpscuolafooggia.it –

GRADUATORIA PROVINCIALE DELLE SUPPLENZE -GPS- UNA PRIMA ANALISI

La Ministra AZZOLINA ha in questi giorni presentato una bozza dell'ordinanza ministeriale che disciplinerà l'aggiornamento, l'inclusione e nuove procedure per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente

L'ordinanza, che viene presentata in un periodo già tanto problematico per l'organizzazione scolastica, aggiunge altri elementi che determineranno altro caos e ritardi nell'inizio dell'anno scolastico; sembra quasi una "ripicca" della Ministra per essere stata costretta, dal suo stesso governo, a tornare indietro (atteso che in un precedente provvedimento aveva deciso per il blocco) e disporre l'aggiornamento delle graduatorie.

Ciò posto, e in attesa che sulla ordinanza si pronunci il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ecco una prima analisi delle nuove disposizioni.

Per quanto ci riguarda riteniamo il testo, così come è stato predisposto rappresenti una vera follia atteso che giunge a cavallo di scadenze per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, congiuntamente alle operazioni di mobilità annuale del personale di ruolo e immissione in ruolo dei precari.

Inoltre, il testo contiene elementi di anti-giuridicità per quanto attiene soprattutto alla nuova valutazione dei titoli e la soppressione delle supplenze sino al 30 giugno, ancora una volta omette di introdurre norme per risolvere ataviche situazioni di conflittualità e di incertezze nella scuola come ad esempio:

- *la previsione e gestione del personale incluso con riserva nelle graduatorie esistenti;*
- *confusa gestione della possibilità per i docenti iscritti in GAE di istituto di prima fascia di poter produrre domanda in altra provincia;*
- *il mancato chiarimento in ordine alla possibilità, per coloro che saranno inclusi nelle nuove GPS di presentare domanda anche di messa a disposizione (MAD) in altre province,*
- *possibilità, per coloro che nell'anno scolastico 2020/2021 conseguono la terza annualità su posto di sostegno di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di seconda fascia per posti di sostegno delle nuove GPS;*

- *la mancata previsione di commissioni uniche che valutino le domande, al fine di non creare differenti criteri di valutazione con conseguenti, poi, revoche di incarichi per accertamento dei titoli valutati;*
- *la mancata previsione di 20 istituzioni scolastiche ove poter effettuare le supplenze temporanee anche per la scuola dell'infanzia e primaria;*
- *contraddittorietà fra il vecchio regolamento delle supplenze (in particolare art.8) e il nuovo testo dell'art.14 della bozza di ordinanza ministeriale in materia di sanzioni per rifiuto o abbandono della supplenza.*

PREMESSA

- *L'Ordinanza, come detto, regola il biennio 2020/21 – 2021/22.*

L'art.1 precisa che:

- *Dopo aver disposto le nomine in ruolo (quindi dopo il 20 settembre) nei casi in cui non sia stato possibile:*
 - a) *assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato,*
 - b) *qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cioè utilizzo docenti soprannumerari),*

SI PROVVEDE SECONDO LE DISPOSIZIONI APPRESSE INDICATE RIPORTATE

Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 107/2015, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto.

In sostanza si ricorre di nuovo alla legge 107 e il D.S. potrà utilizzare anche il docente di ruolo in altra classe di concorso o posto, rispetto a quello di titolarità, se in possesso di specifica abilitazione o posto di sostegno ovvero anche se in possesso del solo titolo di accesso al tipo di posto o classe di concorso

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina.

IL DIRIGENTE DEVE ATTRIBUIRE AI DOCENTI IN SERVIZIO, SE DISPONIBILI, LE ORE DISPONIBILI NELLA SCUOLA, FINO AD UN MASSIMO DI 6 E NON OLTRE LE 24 ORE SETTIMANALI.

Successivamente si passa al conferimento delle supplenze, infatti:

In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

- *supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;*
- *supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;*
- *supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.*

QUINDI, LE SUPPLENZE SI SUDDIVIDERANNO IN:

SUPPLENZE ANNUALI SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI: DURATA SUPPLENZA SINO AL 31 AGOSTO;

SUPPLENZE TEMPORANEE, PER POSTI NON VACANTI, MA CHE SI RENDONO DISPONIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE: DURATA SUPPLENZA SINO AL TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE (NON PIÙ 30 GIUGNO).

*Se il supplente sarà impegnato in scrutini o esami, verranno prorogate dei giorni necessari.
Supplenze Temporanee: Durata fino al giorno di permanenza delle esigenze di servizio*

L'assegnazione delle supplenze annuali e Temporanee fino al termine delle attività didattiche avverrà con questa sequenza:

- **GAE**
- **GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE**

➤ **SI UTILIZZERANNO LE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE TEMPORANEE**

ORGANO COMPETENTE:

L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

ISTITUZIONE GRADUATORIE PROVINCIALI – GPS

Articolo 3

(Graduatorie Provinciali per le Supplenze)

Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

COMPOSIZIONE DELLE GPS

Dopo l'utilizzo delle GAE in ogni provincia si creeranno GPS di I e di II fascia, composte dagli aspiranti che hanno titolo che presenteranno domanda attraverso una procedura informatizzata per una sola provincia. Il punteggio sarà dato dai titoli dichiarati dagli aspiranti.

NOVITA' : COSTITUZIONE ALTRE FASCE DELLE GPS

I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, (a nostro avviso c'è un errore dovrebbe essere biennio – il 2019/2020 è già trascorso)

Cioè: I docenti presenti in GAE possono presentare domanda di inserimento in GPS anche per un'altra provincia diversa da quella dove sono inseriti in GAE e nelle Graduatorie di Istituto di prima fascia, a valere per il triennio 2020/2021-2021/2022

LE GPS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SARANNO COSÌ SUDDIVISE:

- 1 fascia – docenti in possesso di specifica abilitazione*
- 2 fascia – studenti iscritti al IV o V anno di Scienze della Formazione primaria e abbiano conseguito almeno 150 o 180 CFU. Gli studenti in procinto di iscriversi al*

IV anno possono farlo con riserva.

LE GPS PER SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO SARANNO COSÌ SUDDIVISE:

1 Fascia – docenti in possesso di specifica abilitazione

2 Fascia – docenti in possesso dello specifico titolo con l'aggiunta dei 24 cfu – docenti in possesso dello specifico titolo con l'aggiunta di abilitazione in altra classe di concorso o ordine di scuola- docenti già inseriti in III fascia di istituto.

II FASCIA GPS ITP

Possono inserirsi: coloro che sono in possesso del titolo di accesso (diploma) + 24 CFU – coloro che hanno il titolo di accesso più abilitazione in altro insegnamento o grado di scuola – coloro già inseriti in III fascia di istituto

GPS – SOSTEGNO

1 Fascia gli specializzati nel sostegno sul relativo grado

2 Fascia coloro che hanno 3 annualità di insegnamento entro il 2020/21 su posto di sostegno e che abbiano un titolo di accesso utile almeno per la seconda fascia del posto comune -disciplina

GPS – PERSONALE EDUCATIVO

- 1 fascia: chi possiede l'abilitazione specifica*
- 2 fascia: chi era già inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia – gli abilitati nella scuola primaria – diploma di laurea in pedagogia, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 con l'aggiunta dei 24 CFU, oppure già inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia, oppure abilitazione per altra classe di concorso o ordine di scuola*

CLASSI DI CONCORSO A55-A63-A64

PRIMA FASCIA

Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione, possono presentare gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 che abbiano svolto, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali e che siano in possesso dei titoli previsti dal predetto allegato, ovvero di titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

SECONDA FASCIA

- 1. hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che:*
- 2. privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;*
- 3. privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, siano in possesso, congiuntamente:*
- 4. dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;*
- 5. dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.*

CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO

PER

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;

B-30 Addetto all'ufficio tecnico;

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;

B-33 Assistente di Laboratorio

possono presentare domanda solo coloro che erano già inseriti in III fascia di Istituto per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Gli aspiranti in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del relativo titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.

Gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle Graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32, qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell'articolo 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno; qualora in possesso del titolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B-31 e B-32.

VALUTAZIONE TITOLI

Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della ordinanza, come di seguito determinati:

- *prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1*
- *seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2*
- *prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3*
- *seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*
- *prima fascia ITP, allegato A/5*
- *seconda fascia ITP, allegato A/6*
- *prima fascia sostegno, allegato A/7*
- *seconda fascia sostegno, allegato A/8*
- *prima fascia personale educativo, allegato A/9;*
- *seconda fascia personale educativo, allegato A/10.*

OGNI TITOLO PUÒ ESSERE DICHIARATO UNA SOLA VOLTA PER CIASCUNA GPS. (sarà probabilmente cambiato)

Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.

Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Si presenterà per via telematica e ci saranno probabilmente solo 15 giorni di tempo per presentarla, nella quale gli aspiranti dichiareranno titoli e dati. Non è necessario produrre alcuna certificazione tranne che per i titoli conseguiti all'estero.

VALUTAZIONE DOMANDE

Le domande saranno valutate dagli uffici scolastici provinciali che potranno delegare anche le scuole polo. La scuola dove si svolgerà la prima supplenza effettuerà la verifica titoli, validando il punteggio, rettificandolo o procedendo eventualmente all'esclusione dell'aspirante alla supplenza.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Restano le graduatorie di istituto con la suddivisione in:

I fascia – abilitati presenti in Gae

II fascia – docenti presenti in I fascia GPS

III fascia – docenti presenti in II fascia GPS

Le graduatorie di I fascia restano quelle vigenti

Per la II e III fascia si potranno scegliere 20 scuole nella provincia in cui si è presentata domanda per la GPS. I docenti presenti in GAE che chiedono l’inserimento anche nelle GPS avranno priorità nelle graduatorie di II fascia nell’attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto di seconda fascia per le classi di concorso o posti ove risultano inseriti in GAE.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.

I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.

In caso di assenza di specializzati sul sostegno, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE

Vengono convocati attraverso procedura informatica solo coloro che sono parzialmente occupati (diritto al completamento) o che sono totalmente inoccupati con supplenze. Per le supplenze superiori ai 30 giorni la convocazione avviene con almeno 24h di preavviso. Nelle convocazioni devono essere presenti tutti i dati relativi alla supplenza (posto, durata, nr. di h).

SANZIONI

Il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

SUPPLENZE CONFERITE SULLA BASE DELLE GAE E GPS:

- *la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;*
- *la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;*
- *l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito;*
- *la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.*

LA SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA

